BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
25.11.2026 14:15:42 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
25.11.2026 14:41:45 UTC

DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2026
439/2026/R/EEL

COMPLETAMENTO DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI E LE PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA, DI CUI ALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 E MODIFICHE ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 262/2026/R/EEL

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1409ª riunione del 24 novembre 2026

VISTI:

- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (di seguito: legge 104/92);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare l'articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142;

- decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- la legge 16 dicembre 2024, n. 193 (di seguito: legge 193/24);
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con legge 24 aprile 2025, n. 60 (di seguito: decreto-legge 19/25 e legge 60/25);
- il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 dicembre 2020;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica del 25 agosto 2022, n. 164;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 31 agosto 2022 (di seguito: decreto ministeriale del 31 agosto 2022);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023 (di seguito: decreto ministeriale del 17 maggio 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 100/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1° febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1° febbraio 2018, 51/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel;

- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità maggio 2022, 208/2022/R/com (di seguito: deliberazione 208/2022/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2024, 119/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 119/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2024, 167/2024/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2024, 315/2024/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2025, 10/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 10/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2025, 48/2025/R/eel (di seguito: 48/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 marzo 2025, 110/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 110/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2025, 267/2025/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2026, 59/2026/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2026, 129/2026/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2026, 188/2026/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2026, 262/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 262/2026/R/eel);
- il vigente Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (TIS);
- il vigente Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (TISIND);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico (TIPPI);

- il vigente Testo integrato morosità elettrica (TIMOE);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (TIT);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (TIUC);
- il vigente Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 21 aprile 2026, 130/2026/R/eel recante "Disposizioni per la definizione della regolazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili e le piccole imprese connesse in bassa tensione del settore dell'energia elettrica e delle modalità per la proposta della migliore offerta ai clienti attualmente serviti nel servizio a tutele graduali";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 9 luglio 2026, 248/2026/R/com, recante "Orientamenti in merito alla riforma del sistema indennitario: efficientamento del processo e responsabilizzazione della controparte commerciale. Orientamenti iniziali".

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, intesta all'Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- l'articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha, tra l'altro, istituito il servizio di maggior tutela originariamente erogato nei confronti dei clienti domestici e delle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) che non avevano un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica è svolta dalla società Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: Acquirente Unico);
- il servizio di maggior tutela è finalizzato ad accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio e, a oggi, garantisce ai clienti finali (a) la continuità della fornitura e (b) la tutela di prezzo;
- in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17, come modificata dal decreto-legge 176/22, ha disposto un percorso di rimozione graduale della tutela di prezzo, per gruppi distinti di clienti finali, a partire, in ordine cronologico, dalle piccole imprese a cui hanno fatto seguito le microimprese – per le quali il servizio di maggior tutela è cessato rispettivamente da gennaio 2021 e da aprile 2023 – per

addivenire, da ultimo, ai clienti domestici non vulnerabili per cui detto servizio è cessato a partire da luglio 2024 (articolo 1, comma 60);

- nell'ambito del percorso sopra richiamato, la citata legge 124/17 ha intestato, tra l'altro:
  - all'Autorità, il compito di adottare "*disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica*" (che avevano diritto al servizio di maggior tutela), "*nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti*"; e
  - all'allora Ministro dello Sviluppo Economico, adesso Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, quello di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, per definire "*le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato*" (articolo 1, comma 60-*bis*);
- il decreto legislativo 210/21, come da ultimo novellato dal decreto-legge 19/25, ha prorogato il servizio di maggior tutela per i clienti domestici vulnerabili (articolo 11, comma 2-*quater*) prevedendo al contempo che, a decorrere dalla data di cessazione di detto servizio, questi clienti abbiano diritto ad essere riforniti di energia elettrica nell'ambito del servizio di vulnerabilità la cui decorrenza non può essere anteriore ad aprile 2027 (articolo 11, comma 2);
- ai sensi del predetto decreto legislativo sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni (articolo 11, comma 1):
  a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
  b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
  c) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92;
  d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
  e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  f) di età superiore ai 75 anni;
- in attuazione delle richiamate disposizioni della legge 124/17, i decreti ministeriali del 31 agosto 2022 (articolo 3, comma 5) e del 17 maggio 2023 (articolo 2, commi 2 e 4), con cui sono stati definiti i criteri per l'ingresso dei clienti finali nel mercato libero, hanno disposto, tra l'altro, che, alla scadenza dell'attuale periodo di erogazione del servizio a tutele graduali (di seguito: STG) destinato rispettivamente alle piccole imprese e alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili, *"in mancanza di una scelta espressa, il cliente [sia] rifornito dal medesimo esercente il STG sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole"*;

- inoltre, il decreto ministeriale del 17 maggio 2023 (articolo 3, comma 1) ha altresì stabilito, che *"a decorrere dal 1° aprile 2027, il STG assolv[a] esclusivamente alle funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020, alle microimprese di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 31 agosto 2022, nonché ai clienti domestici non vulnerabili che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica"*;
- nel tempo si sono susseguiti, poi, una serie di interventi legislativi che, diversamente da quanto originariamente previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate, hanno introdotto alcune deroghe all'originario ambito di applicazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili;
- a tal riguardo, la legge 193/24 ha accordato ai clienti domestici vulnerabili la facoltà di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al STG per i clienti domestici non vulnerabili – qualora serviti nel libero mercato ovvero nel servizio di maggior tutela – e ai clienti già riforniti nel STG di permanervi, qualora avessero acquisito la qualifica di clienti vulnerabili entro la predetta scadenza (articolo 24, comma 1);
- successivamente, il decreto-legge 19/25 ha previsto che i clienti forniti nell'ambito del STG che avessero acquisito la qualifica di clienti vulnerabili continuassero a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, senza dover effettuare alcuna richiesta in tal senso (articolo 2, comma 3);
- da ultimo, la legge 60/25 di conversione del predetto decreto-legge 19/25 ha stabilito che i clienti domestici vulnerabili, che, alla data di conclusione dell'attuale periodo di assegnazione del STG, non abbiano scelto un fornitore sul libero mercato, siano riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela (articolo 2, comma 3-*bis*).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in ossequio al quadro normativo e regolamentare appena richiamato, l'Autorità ha adottato le deliberazioni 491/2020/R/eel, 208/2022/R/eel, 362/2023/R/eel e 119/2024/R/eel, con cui ha disciplinato il STG destinato, di volta in volta, a ciascun gruppo di clienti finali interessato dalla rimozione della tutela di prezzo, definendone sia le condizioni economiche e contrattuali di erogazione, sia le modalità di assegnazione, a mezzo di procedure concorsuali, nonché la durata del periodo di assegnazione dei tre servizi attualmente operativi, con scadenza al 31 marzo 2027;
- con la deliberazione 10/2025/R/eel, confermata dalla deliberazione 48/2025/R/eel, l'Autorità ha altresì dato attuazione alle richiamate disposizioni della legge 193/24, con cui è stata riconosciuta ai clienti domestici vulnerabili la facoltà di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al STG e sono state definite le misure che gli attuali esercenti hanno dovuto adottare per dare seguito alle richieste dei clienti domestici vulnerabili di usufruire del servizio in questione;
- successivamente, in adempimento alle previsioni del decreto-legge 19/25, l'Autorità ha adottato la deliberazione 110/2025/R/eel, con cui ha previsto che i clienti finali serviti nel STG per i clienti domestici non vulnerabili che acquisiscano uno dei requisiti di vulnerabilità di cui decreto legislativo 210/21 dalla data di entrata in vigore

del medesimo decreto-legge 19/25 nonché i clienti già divenuti vulnerabili ma che risultino ancora riforniti nel STG dalla medesima data continuino a essere serviti in detto servizio fino alla fine del periodo di assegnazione, ferma restando la facoltà del cliente domestico vulnerabile di accedere in ogni momento al servizio di maggior tutela ovvero di stipulare un contratto a condizioni di libero mercato;

- da ultimo, è stata data attuazione alla legge 124/07 e ai decreti ministeriali del 31 agosto 2022 e del 17 maggio 2023, con la deliberazione 262/2026/R/eel, che ha definito tra l'altro, (A) la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del STG destinato ai clienti domestici non vulnerabili e alle piccole imprese connesse in bassa tensione e (B) le modalità di assegnazione dello stesso attraverso procedure concorsuali;
- con specifico riferimento alle condizioni economiche di erogazione del servizio (A), la citata deliberazione prevede, tra l'altro, che sia applicato al cliente un prezzo relativo alla materia energia pari alla somma di:
    a. un prezzo variabile, soggetto ad aggiornamenti periodici per la parte di acquisto energia (C_{EL});
    b. un corrispettivo a copertura dei costi di dispacciamento (incluso il corrispettivo mercato di capacità e il corrispettivo di reintegrazione del STG, ad esclusione dei corrispettivi di sbilanciamento e di aggregazione misure), (C_{DISP});
    c. specifici corrispettivi minimi definiti dall'Autorità prima delle procedure concorsuali e mantenuti fissi per tutto il periodo di assegnazione del servizio: (i) uno in quota energia (c€/kWh), a copertura dei costi di sbilanciamento di un operatore efficiente (corrispettivo C_{SE}) e (ii) uno in quota fissa (€/POD/anno), a copertura di una parte dei costi fissi di commercializzazione, pari rispettivamente a 30 € per i clienti domestici non vulnerabili e a 40 € per i clienti non domestici (corrispettivo C_{FIX}); tale ultimo corrispettivo è convertito in quota energia (c€/kWh) per i punti di illuminazione pubblica;
    d. un corrispettivo d'asta differenziato per ciascuna area territoriale (c€/kWh), pari al prezzo di aggiudicazione dell'area risultante dalle aste che incorpora le restanti voci di costo (parametro β), applicato ai clienti (qualora positivo) dopo un primo periodo in cui troverebbero applicazione delle misure di mitigazione del prezzo, leggermente differenziate tra clienti domestici non vulnerabili e clienti non domestici;
    e. un corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei saldi di perequazione relativi al STG (corrispettivo C_{PSTG});
    f. un corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di compensazione della morosità per i clienti non disalimentabili del servizio a tutele graduali (corrispettivo C_{CM});
- con riferimento alle regole di aggiudicazione del servizio attraverso procedure concorsuali (B), la citata deliberazione prevede, in sintesi:
    a. l'affidamento ad Acquirente Unico del compito di gestire le procedure concorsuali e di predisporre il Regolamento di gara in conformità alle disposizioni della stessa ed entro le scadenze ivi indicate;

b. un meccanismo d'asta a turno unico, in busta chiusa (*sealed bid*), simultanea per tutte le aree territoriali, nell'ambito della quale ciascun partecipante è tenuto a formulare la propria offerta economica (parametro β espresso in €/MWh) per ciascuna area in cui intende competere e a indicare contestualmente sia il numero massimo di aree che è disposto a servire sia l'ordine di preferenza tra tali aree in caso di aggiudicazione;
c. l'assegnazione delle aree da attribuire al singolo partecipante che abbia offerto il prezzo più basso (*price as bid*) nell'area territoriale per cui compete, entro il limite del numero massimo di aree indicate dall'operatore in sede di formulazione dell'offerta; ove un singolo partecipante offra il minor prezzo per un numero di aree territoriali superiore a quello che ha dichiarato essere disposto a servire, l'assegnazione avviene sulla base dell'ordine di preferenza espresso dal partecipante; nel caso in cui vi siano più combinazioni di aree assegnabili a uno o più partecipanti sulla base dell'ordine di preferenza espresso dai singoli partecipanti, l'aggiudicazione dell'area è disposta mediante sorteggio con modalità telematica;
d. in continuità con le precedenti procedure concorsuali, l'applicazione di un tetto massimo (*cap*) al prezzo ammesso in sede di gara, definito dall'Autorità prima delle aste, ma non rivelato preventivamente ai partecipanti all'asta;
e. in continuità con l'attuale regolazione, il ricorso a un'asta di riparazione (a turno unico, in busta chiusa) aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali che hanno formulato un'offerta economica per permettere l'assegnazione di aree per cui le aste siano andate deserte; nell'ambito di tale asta, il tetto massimo al prezzo ammesso è rivisto al rialzo al fine di evitare che le aste possano andare nuovamente deserte;
f. l'assegnazione del servizio agli aggiudicatari per un periodo di tre anni, dal 1° aprile 2027 al 31 marzo 2030;

- la deliberazione 262/2026/R/eel ha poi rinviato a successivo provvedimento la definizione:
  - del valore del corrispettivo C_{SE};
  - del valore del *cap* ai fini dell'ammissione delle offerte presentate in sede di gara, da rendere noto ai partecipanti solo a conclusione delle procedure concorsuali, inclusa la percentuale di aumento di tale *cap* in occasione delle eventuali aste di riparazione.

RITENUTO CHE:

- in vista dell'approssimarsi delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG previste a novembre 2026, sia necessario e urgente stabilire il valore del corrispettivo C_{SE} che concorre alla formazione del prezzo applicato ai clienti che saranno ivi riforniti, con congruo anticipo rispetto alle stesse, così da permettere ai partecipanti di tenerne conto ai fini della formulazione della propria offerta;
- per le medesime ragioni di cui sopra, si debbano altresì determinare i valori del *cap* applicato ai prezzi offerti in sede di gara;

- con riferimento al corrispettivo C_{SE} (espresso in c€/kWh), sia opportuno definire il valore dello stesso, a partire dai dati storici, messi a disposizione da Terna, dei costi di sbilanciamento di un campione significativo di *Balancing Responsible Parties* (BRP), riferiti a un arco temporale intercorrente dal mese di gennaio 2020 al mese di luglio 2026;
- con riferimento alla determinazione del *cap* applicato ai prezzi offerti in sede di gara, sia opportuno contemperare la duplice esigenza, da un lato, di prevenire il rischio di prezzi sproporzionati rispetto al costo del servizio in cui si potrebbe incorrere qualora in certe aree le gare risultino scarsamente competitive e, dall'altro, di limitare il rischio di aree non assegnate;
- a tal fine, sia pertanto opportuno:
  - determinare il valore del *cap* a partire dall'analisi delle offerte presentate in occasione delle precedenti procedure concorsuali per l'assegnazione dei STG attualmente operativi, pur tenendo conto delle differenze esistenti tra i servizi in questione e quello che sarà affidato con le prossime aste e delle informazioni pre-gara acquisite dagli esercenti il STG uscenti;
  - differenziare il predetto valore per gruppi di aree territoriali in ragione della diversa incidenza del rischio morosità che connota alcune aree;
  - fissare la percentuale di incremento del *cap* da applicare ai prezzi offerti in occasione delle eventuali aste di riparazione ad un livello tale da limitare il potenziale rischio di esercizio di potere di mercato che potrebbe verificarsi in occasione di tali aste a fronte della carenza di offerte;
- gli interventi di cui sopra non debbano essere sottoposti a preventiva consultazione ai sensi del comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A in quanto attuativi di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione

DELIBERA

1. di sostituire la Tabella 14 dell'Allegato A alla deliberazione 262/2026/R/eel con la seguente:

Tabella 14: Corrispettivo C_{SE} e C_{FIX} di cui al comma 34.9

Corrispettivo C_{SE}	**centesimi di euro/kWh**		
Dal 1° aprile 2027 al 31 marzo 2030	0,038		
Corrispettivo C_{FIX}	euro/punto di prelievo per anno per i punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera a)	euro/punto di prelievo per anno per i punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera c)	centesimi di euro/kWh per i punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera b)
Dal 1° aprile 2027 al 31 marzo 2030	30	40	0,107

2. di approvare i valori del tetto massimo di cui all'articolo 10, comma 10.1 dell'Allegato B alla deliberazione 262/2026/R/eel, riportati nell'*Allegato A* alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla società Acquirente unico S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'*Allegato A*, nonché l'Allegato A alla deliberazione 262/2026/R/eel, così come modificato dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua